

**NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO FORRA
DEL TORRENTE LEALE**

Titolo 1 – Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 – Perimetro

Art.3 - Finalità e obiettivi generali

Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione

Art. 4 -Introduzione di specie vegetali e animali

Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali

Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni

Art. 6 - Edificabilità e movimenti terra

Art. 7 – Tutela dei corsi d'acqua

Art. 8 - Interventi privi di rilevanza urbanistica

Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali

Art. 9 – Disciplina del pascolo

Titolo 5 – Modalità di fruizione

Art. 10 - Modalità di accesso all'area

Art. 11 – Accensione di fuochi

Art. 12 - Abbandono di rifiuti

Titolo 6 – Deroghe e sanzioni

Art. 13 – Deroghe

Art. 14 - Sanzioni

Titolo 7 – Norma di rinvio

Art. 15 Accordo

Titolo 1 – disposizioni generalità

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme di tutela, redatte ai sensi dell'articolo 4 della LR 42/96 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), si applicano all' area compresa all'interno del perimetro del biotopo denominato Forra del Torrente Leale.

Art. 2 – Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN alla scala 1:10.000 del perimetro del biotopo di cui all'articolo 1 costituisce Allegato A, il cui perimetro è rappresentato nei 17 tratti di seguito indicati:

Id tratto	DESCRIZIONE FISICA DEL PERIMETRO DEL BIOTOPO
1	Limite occidentale: punto di confluenza nel Torrente Leale di un impluvio posto a circa 30 m a monte della Sorgente Fontanuzas (Acquedotto di Trasaghis)
2	Manufatto dell'acquedotto di Trasaghis fino alla strada di servizio
3	Strada di servizio dell'acquedotto fino all'altezza dei ruderi in località Stavoli Bos corrispondenti alle particelle catastali 135 e 359 (foglio 24)
4	Limite catastale orientale delle p.c. 85, 87, 86, 41, 44, 47, 379 (foglio 24)
5	Limite catastale meridionale delle p.c. 337, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 357 (foglio 24), 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (foglio 25)
6	Limite costituito dalla scarpata in corrispondenza dell'impluvio che confluisce nel Torrente Leale in riva destra circa 140 m a monte della briglia
7	Limite costituito dalla scarpata in riva destra in corrispondenza della briglia
8	Briglia posta a quota 201 m
9	Linea corrispondente alla proiezione al suolo dell'elettrodotta, che attraversa la p.c. 214 (foglio 19)
10	Limite catastale orientale delle p.c. 208 e 279 (foglio 19)
11	A partire dal vertice nord-orientale della p.c. 279, sentiero CAI n. 480 fino all'impluvio indicato in CTR 5000 a quota 500 m circa
12	Impluvio fino alla confluenza nel Rio Amula
13	Rio Amula fino al limite catastale occidentale della p.c. 67 (foglio 22)
14	Limite catastale occidentale delle p.c. 67, 71, 83 (parte) (foglio 22)
15	Linea congiungente un vertice intermedio della pc 83 (foglio 22) con il ciglio di scarpata
16	Limite catastale nord-occidentale delle p.c., 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 109, 112, 115, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 137, 141, 144, 146 (foglio 23)
17	Impluvio posto a circa 30 m a monte della Sorgente Fontanuzas

Art.3 - Finalità e obiettivi generali

1. Le norme di tutela di cui al presente atto sono ritenute necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) la tutela degli habitat e degli habitat di specie indicati nella relazione scientifica, tra cui, in particolare, i siti riproduttivi di *Bombina variegata*;
- b) il contenimento del disturbo.

2. Oggetto delle norme di tutela sono:

- a) le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
- b) gli interventi di tutela, ripristino e progettazione di condizioni ecologiche favorevoli alle emergenze naturalistiche, di cui al Titolo 3;
- c) la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al Titolo 4;
- d) la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 5.

3. La gestione degli habitat forestali viene effettuata in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni; la gestione è rivolta altresì alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.

Titolo 2 - Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione

Art. 4 - Introduzione di specie vegetali e animali

1. All'interno del biotopo sono vietati:

- a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone.
- b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'art. 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche).

Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali

1. L'organo gestore promuove la tutela della flora e della fauna.
2. La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal D.PReg. n. 74/2009 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)
3. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.
4. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.
5. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni

Art. 6 - Edificabilità e movimenti terra

1. Sono consentiti, previa autorizzazione del Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo delle opere e dei manufatti esistenti, ivi inclusi i sentieri e le piste forestali.
2. Sono vietati:
 - a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;
 - b) gli allargamenti del sedime della viabilità esistente;
 - c) la costituzione di fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
 - d) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità;
 - e) il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.
3. Le deroghe ai divieti di cui al comma 2 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere del CTS; sono sempre fatti salvi motivi di urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Art. 7 – Tutela dei corsi d'acqua

1. Sono vietati:

- a) qualsiasi alterazione morfologica dei corsi d'acqua;
- b) l'alterazione e il drenaggio delle aree acquitrinose limitrofe ai medesimi;
- c) il prelievo idrico o le derivazioni dai corsi d'acqua inclusi nel biotopo;
- d) qualunque altro intervento che alteri il naturale apporto idrico nell'area.

2. È fatta salva la concessione d'acqua ad uso potabile già esistente a carico del Torrente Leale (Acquedotto di Trasaghis), nei limiti quantitativi previsti nella concessione stessa.

Art. 8 - Interventi privi di rilevanza urbanistica

1. Sono consentiti, qualora autorizzati dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, se previsti da un apposito progetto sul quale si sia già espresso favorevolmente il CTS, gli interventi di seguito indicati:

- a) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
- b) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica.

2. Sono consentiti, qualora autorizzati dal Servizio competente in materia di biodiversità della Regione della Regione entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del CTS, gli interventi di seguito indicati:

- a) gli allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
- b) gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico.

3. È vietato:

- a) allestire attendamenti o campeggi;
- b) realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali ad esempio chioschi, tettoie, altane di caccia, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali

Art. 9 – Disciplina del pascolo

1. Il pascolo è ammesso purché non danneggi il cotico o la rinnovazione del bosco.

Titolo 5 – Modalità di fruizione

Art. 10 – Modalità di accesso all'area

1. È ammesso:

- a) il transito pedonale, con biciclette od ippico esclusivamente lungo i sentieri esistenti
 - b) l'accesso ai cani purché condotti al guinzaglio.
2. È consentita l'attività di canyoning, previo parere favorevole del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
3. È vietato:
- a) istituire aree di addestramento cani all'interno del perimetro nonché far bagnare i cani nelle cosiddette "marmitte dei giganti" durante la stagione riproduttiva di *Bombina variegata* (dal 1 aprile al 31 agosto);
 - b) la circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei mezzi di servizio dell'Acquedotto, dei mezzi di vigilanza e soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni e dei mezzi impiegati per le operazioni gestionali del biotopo.
 - c) lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone.

Art. 11 – Accensione fuochi

1. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali, fatte salve eventuali attività di manutenzione legate alla gestione operativa del biotopo.
2. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del CTS.

Art. 12 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

Titolo 6 – Deroghe e sanzioni

Art. 13 Deroghe

1. In deroga ai divieti di cui al presente atto sono consentiti, qualora previsti da un'apposita relazione o progetto, previo parere favorevole del CTS, gli interventi e le pratiche di seguito indicati:
 - a) interventi finalizzati a consentire una fruizione guidata dell'area da parte dei visitatori e quelli da realizzarsi per la didattica di tema naturalistico-ambientale;
 - b) interventi, progetti e attività a scopi scientifici o di monitoraggio.

Art. 14 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2, si applica la sanzione di cui all'art. 65 della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali).
2. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 4, dall'art. 5 comma 4, dall'art. 6 comma 2, dall'art. 7 comma 1, dall'art. 8 comma 3, dall'art. 9 comma 1, dall'art. 10 comma 3 nonché dall'art. 11 comma 1, si applica la sanzione prevista all'art. 39 comma 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n.42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

3. La sanzione di cui all'art. 39 comma 4 della legge regionale n. 42/1996, si applica altresì per attività disciplinate dal presente regolamento ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.
4. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 19 provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall' articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.


Titolo 7 – Norma di rinvio

Art. 15 Accordo

1. L'attività di gestione del biotopo che ricade prevalentemente su superfici private, per quanto non previsto dalle norme di tutela, è disciplinata attraverso un accordo fra la il Servizio competente in materia di biodiversità della Regione e il Comune di Trasaghis, previa informativa ai proprietari, nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a) attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività ludico – sportive effettuate nell'area, con particolare attenzione al canyoning;
 - b) esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
 - c) controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone;
 - d) incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
 - e) realizzazione di materiale divulgativo.
2. Il Servizio competente in materia di biodiversità è autorizzato a delegare parte delle proprie competenze amministrative previste dal presente atto al Comune di cui al comma 1.

Allegato A

(riferito all'articolo 2)



VISTO: IL PRESIDENTE